



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

r.g. n. 2/2021

Il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, Dott. Alessandro Pellegrini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 12 bis legge n. 3/2012

- Visto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. 3/2012, formulato dal Sig. **TIZIANO DONADEL** (c.f. DNDTZN74T01F023C) e rubricato al n. RG 2/2021;
- accertata la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente è residente nel Comune di Carrara;
- rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2 L. 3/2012 dato che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 3/2012;
- rilevato che al piano del consumatore è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 L. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dai professionisti nominati con funzioni di O.C.C.;
- rilevato che ricorrono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012;
- rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
- constatato che, da quanto esposto dai professionisti con funzioni di O.C.C., non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno 10/02/2022 ore 9:00;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista designato come O.C.C., a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione;

DISPONE

che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

SOSPENDE

Il contratto di mutuo ipotecario intrattenuto con Banca CARIGE Spa fino ad un anno dall'omologazione del piano;

SOSPENDE

A decorrere dal deposito della proposta, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *Internet* del Tribunale ordinario di Massa;

Manda alla cancelleria per la comunicazione al professionista con funzioni di O.C.C.
Così deciso in Massa, in data 14/11/2021

Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegrini



Depositato in Cancelleria il

14/11/2021

Assistente Giudiziario

Rosanna Cusi